


Ecobonus e ristrutturazioni, agevolazioni prorogate per tutto il 2015



Decisamente buone le previsioni in materia di **bonus per la casa e per l'edilizia**, contenute nella **Legge di Stabilità** (Legge n. 190/2014), che proroga a fine 2015 le attuali detrazioni, impedendo gli abbassamenti progressivi dell'agevolazione previsti a partire da gennaio. Ecco le nuove disposizioni, contenute al comma 47 dell'art. 1, schematizzate in punti:

- **detrazione del 65%** per gli **interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2015**, (in luogo del 50% previsto a partire dal 1° luglio 2015), estesa anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, relative a:
 1. interventi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
 2. acquisto e posa di pannelli solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
 3. acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- **detrazione del 50%** per le **ristrutturazioni edilizie** (in luogo del 40% previsto a partire dal 1° gennaio 2015), fino a fine 2015;
- **detrazione del 50%** per le **spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, fino al 31 dicembre 2015. Le spese saranno computate

indipendentemente dall'importo sostenuto per le spese di ristrutturazione che fruiscono della detrazione di cui all'art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013;

- **detrazione del 65%** per gli **interventi di adozione di misure antisismiche**, su edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2), anche in questo caso per tutto il 2015 (in luogo del 50% previsto a partire dal 1° luglio 2015).

Con la nuova Stabilità è modificata anche la disciplina relativa agli **interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** (art. 3, D.P.R. 380/2001, lett. c) e d)), **riguardanti interi fabbricati**, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Quest'ultime, infatti, al fine di godere della **detrazione pari al 36%**, avranno **più tempo a disposizione per alienare o assegnare l'immobile**: ben **18 mesi**, in luogo dei soli 6, a decorrere dalla data di termine dei lavori.

FONTE: fiscopiu.it